

MILANO, 1 DICEMBRE 2022

**SPETTABILE
CLIENTELA**

OGGETTO: ULTIMI AGGIORNAMENTI SULL'AUMENTO DEL FRINGE BENEFIT A 3.000 EURO SIN DAL 2022.

Spettabile Clientela,

di seguito, gli ultimi aggiornamenti sull'aumento del fringe benefit ad euro 3.000 sin dall'anno 2022. Rispondiamo ai quesiti più frequenti che ci vengono posti per mail o per telefono:

1) Il bonus carburante si cumula ai 3.000 euro?

Il beneficio dei 600,00 euro ora innalzato a 3000 dal decreto Aiuti Quater è valido a partire dal 10 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legge Aiuti-Bis, per tutto il periodo d'imposta 2022, quindi fino al 31 dicembre 2022 e può essere cumulato col "bonus benzina".

Il datore di lavoro potrà, pertanto, riconoscere ad ogni singolo dipendente una soglia di esenzione di 3.200,00 euro, di cui

- 3.000,00 euro decreto Aiuti-bis + Aiuti Quater
- 200,00 euro bonus benzina (Decreti Aiuti 50 2022).

Va sottolineato che in entrambi i casi si tratta di "liberalità", quindi **il datore di lavoro non ha nessun obbligo di corrispondere né per il "bonus bollette", né per il "bonus benzina".**

2) Quali fringe benefits "assorbe" il fringe benefit a 3.000 euro?

All'interno dei beni ceduti si includono, oltre ai beni in natura (es. il tradizionale "pacco di natale") anche:

- il valore convenzionale del fringe benefit auto,
- il valore imponibile dei prestiti aziendali, l
- la rendita catastale per alloggio aziendale,

- i premi assicurativi extra professionali, nonché
- i welfare contrattuali,
- alloggio dato in uso ai dipendenti
- autovettura concessa ad uso promiscuo
- buoni benzina
- buoni spesa
- prestiti
- pacco natalizio
- polizze assicurative extraprofessionali
- utenze per uso domestico (acqua, energia elettrica e riscaldamento).

tenendo conto di tutti i redditi percepiti dal lavoratore, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d'imposta.

La norma inoltre, contrariamente a quanto previsto per la cessione di beni e servizi prestati a favore dei lavoratori che non consente monetizzazione, prevede invece il rimborso delle spese sostenute direttamente dai lavoratori per le utenze di acqua, luce e gas.

L'esclusione dalla base imponibile fiscale e previdenziale è applicabile a condizione che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità agevolative previste dalla legge.

- 3) Quale documentazione deve acquisire il datore di lavoro, dal lavoratore? Il bonus può essere erogato tramite il cedolino paga, o obbligatoriamente, per il tramite di una piattaforma welfare?

E' stato definitivamente chiarito che il bonus fino a 3.000 euro può essere erogato anche per il tramite del cedolino paga (con la creazione di voce apposita), e non esiste alcuna necessità di utilizzare una piattaforma welfare (questo è un chiarimento importante). La documentazione che deve fornire il lavoratore si riferisce al rimborso delle utenze; la documentazione che deve essere fornita, è la seguente:

Il datore di lavoro dovrà acquisire:

1. **il documento attestante l'utenza domestica** (la bolletta) pagata
2. **la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** nella quale il lavoratore attesti il possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che contenga tutti i dati necessari per identificarli (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, la data e la modalità di pagamento)
3. **un'ulteriore dichiarazione** sostitutiva di atto di notorietà dal lavoratore **che attesti che le fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso**, totale o parziale, anche da parte di altri datori di lavoro nel caso di rapporti di lavoro part-time, ovvero dal coniuge o da familiare.

L'agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti e i percettori di reddito da lavoro assimilato a quello da lavoro dipendente: **collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, tirocinanti.**

Qualora in sede di conguaglio annuale dovesse emergere che il valore dei beni o dei servizi prestati è **superiore alle soglie (€ 3.000 e € 200)**, il datore di lavoro deve **assoggettare a tassazione e a contributi l'importo corrisposto nella sua interezza.**

L'esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è corrisposta ad un solo dipendente non essendo previsto l'obbligo di erogazione a favore di tutti i lavoratori o di categorie omogenee di lavoratori.

- 4) Il 28 novembre, è stata emanata una circolare di ASSONIME: che cosa prevede?

Il 28 novembre Assonime ha pubblicato una propria **circolare di chiarimenti** che commenta anche la **[circolare 5-2022 dell'Agenzia delle entrate](#)** sullo stesso tema (anche se riferita alla soglia precedentemente innalzata a 600 euro dal decreto Aiuti bis)

Assonime sottolinea che il nuovo ampliamento prevede anche una modifica della norma precedente per cui **non ci sono più dubbi sul fatto che lo sfioramento della soglia comporti un assoggettamento di tutti gli importi alla tassazione ordinaria e non solo della quota eccedente.**

(Sulla precedente interpretazione restrittiva dell'Agenzia sul DL 115-2022 tra l'altro, Assonime si dichiara in disaccordo ma la norma è ormai superata.)

Inoltre per quanto riguarda l'estensione alle somme per il pagamento delle utenze domestiche di luce, acqua e gas, **la circolare n. 29/2022 di Assonime in assenza di chiarimenti dell'Agenzia, ritiene che NON si possano comprendere le spese di collegamento ad internet** che pure in epoca di smart working diffuso sarebbero rilevanti.

Viene sottolineato invece che vanno **ricomprese anche le utenze per uso domestico intestate al condominio e ripartite fra i condomini.**

Si ricorda che la norma ordinaria sui fringe benefit prevede che si possano cedere per il 2022 ai dipendenti entro il valore di 3mila euro :

- il valore convenzionale del fringe benefit auto,
- il valore imponibile dei prestiti aziendali,
- la rendita catastale per alloggio aziendale,
- i premi assicurativi extra professionali,
- i welfare contrattuali,
- alloggio dato in uso ai dipendenti
- autovettura concessa ad uso promiscuo
- buoni benzina
- buoni spesa
- prestiti
- polizze assicurative extraprofessionali
- utenze per uso domestico (acqua, energia elettrica e riscaldamento)
- pacco di Natale.
- Attenzione infine, al fatto che non rientra nell'ambito della soglia di esenzione l'importo dei buoni pasto che eccede il limite previsto dall'art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016)- Si ricorda che, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir, **le prestazioni sostitutive della mensa aziendale (c.d. ticket restaurant) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro.**

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, e porgiamo cordiali saluti.

CENTRO STUDI CENTURION PAYROLL SERVICE SPA STP



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

5

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015